PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DELLE UDIENZE PENALI PRESSO

IL TRIBUNALE DI SULMONA

1 – ORARIO DI UDIENZA

L'udienza penale, sia monocratica sia collegiale, inizia di regola, alle ore 9:30.

L'udienza per la convalida dell'arresto e per il contestuale giudizio direttissimo con rito monocratico (art.558 c.p.p.) inizia alle ore 9:00 per evitare intralci con udienza ordinaria in corso e sovrapposizioni di impegni da parte degli stessi magistrati, **fatta salva l'osservanza dei termini di convalida**.

I Giudici e le parti processuali si impegnano a rispettare gli orari indicati.

2 – FUNZIONI DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO IN UDIENZA

L'ufficiale giudiziario o chi ne esercita le funzioni deve trovarsi nell'aula prima che cominci l'udienza (art.21 del regolamento per l'esecuzione del c.p.p.). L'Ufficiale Giudiziario apre quindi l'aula alle ore 9:15 e cura l'afflusso delle parti e degli ausiliari del Giudice.

L'ufficiale giudiziario dovrà all'apertura dell'udienza ed all'inizio di ogni fascia oraria, verificare, quali avvocati, parti e testimoni siano presenti per segnalarlo al Giudice ed alle altre parti, al fine di poter organizzare l'udienza.

3 – FISSAZIONE DEI GIUDIZI PER FASCE ORARIE

I giudizi dibattimentali ordinari di rito monocratico, sia a citazione diretta che provenienti da udienza preliminare, sono chiamati ad orario fisso.

I processi nel rito monocratico sono sempre rinviati con indicazione di orari differenziati; qualora l'udienza alla quale deve essere rinviato il processo risulti essere già gravata da numerosi processi e/o ulteriori esigenze anche difensive lo giustifichino il Giudice Monocratico, sentite le parti, può rinviare ad una ulteriore fascia oraria successiva alle ore14:00.

L'orario indicato nell'ordinanza di rinvio precisa l'ora prima della quale il processo non sarà chiamato alla successiva udienza. Il rinvio di un giudizio senza l'indicazione dell'ora s'intende effettuato per le ore 9:30.

4 – LA PARTE OFFESA E L'UDIENZA DI PRIMA COMPARIZIONE

P.M. e G.U.P. inseriscono in calce ai Decreti di Citazione a Giudizio e ai Decreti che dispongono il Giudizio il seguente avviso: **"la persona offesa è citata a comparire al fine di consentire, ove lo ritenga opportuno e previa nomina di un difensore, di costituirsi parte civile per chiedere le restituzioni ed il risarcimento del danno. L'audizione come teste verrà effettuata, se del caso, con distinta citazione a cura delle parti che vi hanno interesse".**

Qualora la persona offesa, nonostante l'avviso di cui sopra, si presenti all'udienza di prima comparizione, è in ogni caso escussa se detenuta, portatrice di handicap, in stato di gravidanza o di

allattamento, ultrasettantenne o se provenga da Regione diversa dall'Abruzzo. Parimenti la persona offesa presente è escussa quando l'imputato è detenuto **e presente**. In tale ultimo caso il Giudice, di regola, assume la testimonianza della persona offesa dopo la trattazione di tutti gli altri procedimenti di prima comparizione per i quali non deve essere svolta istruttoria.

5 – FORMAZIONE DEL RUOLO DI UDIENZA.

Il Presidente fa affiggere il ruolo sulla porta dell'aula d'udienza ed in Cancelleria entro le ore 12:00 del giorno precedente l'udienza (art.20 D.M. 30/9/1989 n.334). I difensori possono chiedere che venga loro rilasciata copia **dietro pagamento dei diritti di cancelleria**.

Il ruolo è compilato in modo da non ingenerare equivoci. Sono perciò indicati il rito (monocratico, collegiale,camerale), la data dell'udienza, il collegio o il nome del magistrato, l'aula in cui si terrà l'udienza e, per ogni processo, il numero del registro generale del Tribunale, il numero del registro generale notizie di reato, il nome degli imputati, l'ora prima della quale il processo non sarà chiamato, nonché, ove possibile, ogni altra utile indicazione, senza indicazione dell'ipotesi di reato. Per quanto attiene l'udienza G.I.P. il ruolo è affisso senza indicazione delle generalità della persona sottoposta a procedimento.

Nel formare il ruolo, il Giudice tiene conto delle fasce d'orario di cui ai precedenti artt. 3 e 4, nonché della prevedibile durata complessiva dell'udienza secondo i criteri indicati al precedente art. 3, al fine di rispettare gli orari indicati negli avvisi di fissazione.

6 – DEROGHE ALLA TRATTAZIONE PER FASCE (ORARI FISSI)

Nell'ambito delle singole fasce, previste dagli orari fissi, e in ogni modo nella effettiva trattazione, il Giudice dà la precedenza ai processi con imputati detenuti (anche se per reato diverso da quello per cui si procede), a quelli affetti da nullità, irregolarità della notificazione o altre evenienze processuali (legittimo impedimento a comparire dell'imputato o del difensore, intervenuta remissione di querela, difetti di procedibilità, maturata prescrizione del reato ecc.) che determinino l'immediata definizione o il differimento del giudizio.

Nell'ambito di ciascuna fascia oraria, il Giudice tratta con precedenza, nell'ordine, i giudizi per i quali siano presenti parti private, testimoni o dichiaranti che siano: detenuti, portatori di handicap, in stato di gravidanza o di allattamento, ultrasettantenni. Tali situazioni particolari saranno segnalate dagli interessati all'Ufficiale Giudiziario, che le sottoporrà senza ritardo all'organo giudicante.

Nell'ambito di ciascuna fascia oraria, il Giudice, dopo aver effettuato preliminarmente l'appello di tutti i processi chiamati e verificata la presenza delle parti, al fine di accertare eventuali cause di rinvio, tratta con precedenza, in deroga dall'ordine indicato nel ruolo, i giudizi in cui intervenga remissione/accettazione di querela, i giudizi che devono essere rinviati per legittimo impedimento dell'imputato o del difensore ovvero per altra causa, i giudizi nei quali è stata presentata istanza di patteggiamento o istanza di giudizio abbreviato.

7 – GIUDIZIO ABBREVIATO

Nel caso venga formalizzata richiesta di giudizio abbreviato **o nel caso di giudizio direttissimo**, ove si tratti di processo la cui definizione comporti uno studio di atti di una qualche complessità, ammesso il rito, il Giudice, **a richiesta del difensore, sentiti il PM e i difensori delle restanti parti private**, rinvia la discussione del processo ad altra udienza, oppure, sentiti il Pubblico Ministero e il difensore la differisce nell'ambito della medesima giornata all'esito della trattazione

dei procedimenti per i quali vi è previsto il solo "smistamento" o qualora vi sia la necessità successivamente, indicando l'ora prima della quale il processo non sarà chiamato.

8 – DEROGHE PER CONCOMITANTI IMPEGNI DEI DIFENSORI

Nell'udienza, il Giudice – esauriti i criteri di cui all'art. 6 – **a richiesta del difensore, sentiti il PM e i difensori delle restanti parti private,** anticipa o posticipa all'interno della stessa fascia oraria un giudizio in ragione di documentati e concomitanti impegni dei difensori. Il rispetto degli impegni del difensore deve essere in ogni caso contemperato con le esigenze del Pubblico Ministero, degli altri avvocati, delle parti private e dei testimoni, anche se interessati a processi diversi da quello per cui è chiesta l'anticipazione o il differimento.

9 – PREFERENZE NEL RINVIO DELLA TRATTAZIONE PER FASCE

Nel rinviare i giudizi per l'istruttoria, il Giudice, riserva le fasce di prima mattina ai giudizi di più spedita trattazione e quelle di tarda mattina per le trattazioni di durata prevedibilmente più lunga.

Nel rinviare i giudizi per la sola discussione, il Giudice fissa l'orario dell'udienza tenendo conto della prevedibile durata della stessa e della camera di consiglio, e comunque, preferibilmente nella terza fascia oraria.

In ogni caso, il Giudice e la Procura della Repubblica cercheranno per quanto possibile, nell'organizzazione del carico di lavoro di assicurare il principio di continuità nella trattazione del procedimento da parte dello stesso Sostituto Procuratore della Repubblica, anche Onorario.

Nel disporre i rinvii e nel fissare gli orari di trattazione dei processi il Tribunale tiene conto dello stato di gravidanza della donna avvocato per i periodi corrispondenti al congedo di maternità stabiliti dall'art. 16 del D.Lgs. 151/2001 (due mesi antecedenti alla data presunta del parto ed i tre mesi successivi). Lo stato di gravidanza è sufficientemente documentato con l'allegazione del certificato medico attestante la data presunta del parto ex art. 20 D.Lgs. 151/2001. Costituiscono casi di deroga quelli relativi a procedimenti in cui il reato si prescriva nei sei mesi successivi, o l'imputato sia detenuto o sottoposto a misura cautelare coercitiva.

10 - UDIENZE CON IMPUTATO DETENUTO

Nella gestione dell'udienza, il Giudice evita in ogni caso che l'imputato detenuto debba stazionare a lungo in aula ed assicura che lo stesso attenda la chiamata del procedimento nel locale di sicurezza.

11 – DIFESA D'UFFICIO - ASSENZA DEL DIFENSORE D'UFFICIO EX ART. 97 CO. 1 C.P.P. – DEFERIMENTO AL C.D.O.

Il Giudice deferisce al Consiglio dell'Ordine per le valutazioni di competenza, senza eccezioni, il difensore d'ufficio nominato ex art. 97, 1° comma c.p.p. che reiteratamente, senza addurre giustificazioni, non si presenti in **udienza contattato nelle forme di legge entro un tempo ragionevole, con impegno dei difensori comunque a rendersi reperibili.**

E' fatto sempre obbligo al difensore nominato di fiducia di avvisare tempestivamente il collega nominato d'ufficio nel decreto di citazione, ex art. 97 1° comma c.p.p, ed, inoltre questi ha il dovere di attivarsi nei confronti dell'assistito per permettere il pagamento delle competenze professionali

maturate dal collega nominato d'ufficio, anche postergando il proprio diritto di credito. Il difensore nominato d'ufficio ex art. 97 comma 4, in vece di quello di fiducia, dà avviso a questi del rinvio della causa ed inoltre, qualora abbia intenzione di recuperare il credito professionale per l'attività svolta lo comunica a quest'ultimo, prima che sia rivolta la richiesta all'assistito.

Il difensore d'ufficio evita richieste di pagamento per prestazioni di scarso rilievo tecnico (quali ricezione di avvisi ex artt. 415bis e 369 c.p.p. o dichiarazione di estinzione del processo ex art. 129 c.p.p. per prescrizione etc.). Ove il difensore ritenga di formulare comunque richiesta di liquidazione è tenuto ad indicare l'attività svolta.

La Procura della Repubblica invita la P.G. all'effettiva applicazione dell'art.161 c.p.p. Altresì, con le modalità che riterrà più opportune, solleciterà i Comandi delle Forze dell'Ordine, in caso di acquisizione di mezzi di ricerca della prova e/o prove su supporto informatico o digitale, a provvedere al deposito di una copia dei supporti medesimi, oltre l'originale.

Si, infine, auspica con la presente intesa che venga formato un apposito elenco di difensori d'ufficio reperibili e nominabili ex art. 97 c.p.p. per il territorio e gli incombenti dell'Ufficio del Giudice di Pace di Castel di Sangro.

12 – OBBLIGO DI INDOSSARE LA TOGA E LA PETTORINA

I Giudici, i Pubblici Ministeri, gli Avvocati, gli assistenti d'udienza e gli ufficiali giudiziari hanno l'obbligo di indossare la toga e la pettorina.

13 – COMPORTAMENTO DELLE PARTI NEL CORSO DELL'UDIENZA

Pubblico Ministero, difensori e parti private possono accedere alla camera di consiglio esclusivamente per la celebrazione di giudizi sottoposti a rito camerale, nei quali risultino direttamente interessati.

Nel corso dell'udienza dibattimentale, il Pubblico Ministero e i difensori conferiscono con il Giudice con modalità tali da consentire l'ascolto a tutti i presenti.

I difensori e il P.M. all'entrata e all'uscita del Giudice si alzano in piedi in silenzio.

14 – RAPPRESENTANZA DELL'UFFICIO DEL P.M. IN AULA

L'Ufficio del P.M. deve essere costantemente rappresentato in aula. Il Pubblico Ministero che abbia necessità di assentarsi - nel corso della discussione o della camera di consiglio - deve farsi sostituire da altro rappresentante (anche Onorario) dell'Ufficio per garantire la disciplina dell'udienza *ex* art.470 c.p.p.

15 – STESURA DELLA MOTIVAZIONE

Il Giudice evita le motivazioni contestuali di complessa o non breve stesura.

La motivazione contestuale viene redatta solo ed esclusivamente quando ciò non comporti un ritardo nella chiamata dei procedimenti successivi.

16 – RINVII DEL SINGOLO PROCESSO ACCERTATI PRIMA DELL'UDIENZA E

RINVII D'UFFICIO DELL'UDIENZA

Ove il rinvio di un processo sia per qualsivoglia ragione certo sin dai giorni precedenti l'udienza, il Giudice ne informa appena possibile le parti a mezzo della Cancelleria, senza formalità, anche per via telefonica o telematica, salva comunque la necessità di partecipazione delle parti all'udienza ai fini della formalizzazione del rinvio.

Qualora debba essere rinviata, per impedimento del Giudice o per altre ragioni dipendenti dall'ufficio, l'intera udienza, la Cancelleria dovrà esporre avviso nella Cancelleria stessa e darne comunicazione alle segreterie dei Consigli dell'Ordine e della Camera Penale, affinché avvertano gli iscritti. Qualora si conosca già la data di rinvio, le parti si impegnano a partecipare all'udienza al fine di ricevere la notifica della data di rinvio.

17 – RICHIESTE DELLE PARTI CONOSCIBILI PRIMA DELLA DATA DI UDIENZA

Gli Avvocati ed i Pubblici Ministeri, quando ciò sia possibile e senza che vengano pregiudicati i diritti delle parti, si impegnano ad informare tempestivamente il Giudice e di darne contestualmente comunicazione alla controparte e alle altre parti, di eventuali ragioni di rinvio, di richieste di riti alternativi (potrà essere depositata istanza di patteggiamento con già acquisito il parere del Pubblico Ministero), di cause di estinzione del reato, così da consentire al Giudice di organizzare al meglio l'udienza e quindi chiamare all'inizio i procedimenti di cui sia possibile una rapida definizione.

18 – PATROCINIO A SPESE DELLO STATO E LIQUIDAZIONI EX ART. 116-117 L.115/02

- I difensori depositano in Cancelleria l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ove possibile ad inizio del procedimento ed in sede di conclusioni depositano la nota delle competenze e l'istanza di liquidazione.

- Affinché il Giudice liquidi in udienza l'onorario del difensore è necessario che questi, subito dopo la fase della discussione, ne rivolga richiesta redatta esclusivamente sull'apposita modulistica adottata dal Tribunale di Sulmona allegata al presente protocollo pubblicata sul sito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Sulmona, ed in dotazione alle competenti cancellerie.
L'istanza del difensore verrà presa in considerazione solo se risulterà corredata del relativo decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato o del decreto di irreperibilità, oltre che del decreto di liquidazione adottato dal Tribunale di Sulmona.

I difensori d'ufficio depositano in udienza la notula e l'istanza di liquidazione anche nei procedimenti penali a carico di imputati dichiarati irreperibili per l'attività difensiva svolta in data antecedente l'eventuale sospensione che venisse disposta dal Magistrato ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n.67/2014.

Il Collegio e/o il Giudice Monocratico, sulla base del decreto di ammissione, provvede sempre alla immediata liquidazione in udienza sulla base delle tariffe concordate, con separato decreto appositamente predisposto ed inserito nel fascicolo dibattimentale, dandolo per letto e notificato a tutti gli effetti di legge alle parti presenti e a quelle domiciliate per tale procedimento presso e negli studi dei difensori. Il presente protocollo di intesa supera ed assorbe ogni questione valutativa di cui all'art. 12, n.1 D.M. 55/2014, pubblicato in G.U. Del 2/4/2014, inerente l'opera professionale del

difensore, dovendo intendersi che con l'adozione del presente capitolato il Giudice dovrà attenersi alle tabelle concordate qui allegate, debitamente sottoscritte dai Capi degli Uffici Giudiziari e dai Rappresentanti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e della Camera Penale.

Tali tariffe concordate non sostituiscono il Decreto Parametri in vigore al quale l'Avvocato può far sempre riferimento per la valutazione delle proprie competenze richiamando tutte le norme in esso contenute, ma vengono adottate per *agreement*, per il comune interesse di semplificare e meglio organizzare il lavoro delle cancellerie addette ed ottenere in tal modo maggiore efficienza del Tribunale, con riduzione anche di costi di notifica.

I difensori dovranno invece depositare le istanze per le liquidazioni delle competenze degli assistiti d'ufficio inadempienti ex art. 116 L.115/02 presso la Cancelleria. I Giudici dovranno liquidare, se richieste, anche le spese, i diritti e gli onorari relativi all'azione civile volta al recupero dell'onorario, preso atto anche delle uniformi pronunce della Corte di Cassazione a tal riguardo.

Criteri per la liquidazione istanze ex art.116 L. 115/2002.

Il difensore deve dimostrare di aver compiuto ogni utile e possibile azione volta al recupero delle proprie competenze, che non siano inutili ed improbabili. Dovrà essere sempre valutata in concreto, anche in base alle emergenze processuali, la richiesta di liquidazione. Preso atto, inoltre, della uniforme giurisprudenza che ritiene che non possa coincidere la liquidazione ex art. 117 L. 115/02 con la dichiarazione di irreperibilità ex art.159 c.p.p., questa decretata per fini procedimentali e comunque diversi, di seguito si elencano alcuni criteri da seguire nei principali casi ipotizzabili.

Ai fini della liquidazione si considerano ugualmente infruttuosi sia il pignoramento negativo dichiarato dall'Ufficiale Giudiziario, sia il mancato accesso per n.2 tentativi presso il domicilio del debitore.

1) Persona difesa: cittadino italiano o straniero residente nello Stato o titolare di permesso di soggiorno.

Il difensore deve allegare all'istanza di liquidazione del compenso i seguenti documenti:

1) parcella inviata a mezzo raccomandata a.r. all'assistito;
2) atto di costituzione in mora recapitato presso la residenza anagrafica o il domicilio dichiarato o, se risulta dagli atti, presso il luogo ove l'assistito esercita abitualmente la sua attività lavorativa;
3) pignoramento negativo mobiliare o pignoramento presso terzi con dichiarazione negativa del terzo, qualora risulti dagli atti processuali, lo svolgimento di un'attività lavorativa o l'esistenza di crediti; qualora il compendio pignorato risulti fortemente "incapiente" per valore e quantità dei beni stessi tale da non poter in alcun modo soddisfare l'esecuzione, il Giudice potrà liquidare le competenze per l'attività svolta d'ufficio. Dovrà sempre liquidare allorché il Giudice dell'esecuzione civile dichiari l'estinzione della procedura per mancata vendita del compendio ed in tutti i casi in cui l'esecutato si sottrae all'esecuzione commettendo violazioni sanzionabili dal codice penale.
4) attestazione del consolato o dell'ambasciata da cui risulti se l'assistito ha una residenza in Italia, dove andranno svolte le indagini anagrafiche. Inoltre, se questi non ha proprietà immobiliari nella sua terra d'origine di notevole valore. E' sufficiente che il difensore dimostri di aver inoltrato la richiesta: il giudice provvederà ugualmente alla liquidazione qualora la risposta non sia pervenuta entro 60 giorni.

2) Persona difesa: cittadino italiano di fatto irreperibile o straniero compiutamente identificato, non residente in Italia e di fatto irreperibile. In questi casi la liquidazione potrà essere effettuata ex art. 117 L. 115/02

Il difensore deve allegare all'istanza di liquidazione del compenso i seguenti documenti:

1) parcella e atto di costituzione in mora di cui si sia tentato il recapito presso la residenza anagrafica, l'ultimo domicilio conosciuto, in Italia (se esistente), il domicilio dichiarato o eletto se diverso dallo studio del legale o, se risulta dagli atti, presso il luogo ove l'assistito ha esercitato la sua attività lavorativa. Dovrà essere arrestata l'azione di recupero in tutti i casi in cui gli atti del procedimento civile verranno notificati ex art. 143 c.p.c.;
2) verifica anagrafica aggiornata negativa;
3) certificato del Dipartimento amministrazione penitenziaria dal quale risulti che l'assistito non è detenuto; è sufficiente l'inoltro della domanda, qualora il D.A.P. ritenga di rispondere negativamente mantenendo segreto lo status di detenuto.
4) attestazione del consolato o dell'ambasciata da cui risulti la inesistenza di una residenza o di un domicilio e che l'assistito non ha proprietà immobiliari nella sua terra d'origine di notevole pregio. E sufficiente che il difensore dimostri di aver inoltrato la richiesta: il giudice provvederà ugualmente alla liquidazione qualora la risposta non sia pervenuta entro 60 giorni.

3) Persona difesa: straniero sedicente, senza fissa dimora, di fatto irreperibile. La liquidazione sarà effettuata ex art. 117 L.115/02.

Il difensore deve allegare all'istanza di liquidazione del compenso i seguenti documenti:

1) atti del fascicolo processuale che evidenzino la mancanza di documenti, l'incertezza dell'identificazione, l'assenza di dimora o di domicilio in Italia;
2) certificato del Dipartimento amministrazione penitenziaria, rilasciato con indicazione di tutti gli eventuali *alias*, dal quale risulti che l'assistito non è detenuto;
3) se risulta elezione o dichiarazione di domicilio in luogo diverso dallo studio del legale, parcella e atto di costituzione in mora di cui si sia tentato il recapito;
4) nell'ipotesi di cui al precedente numero, verifica anagrafica aggiornata negativa.

In ognuno dei casi sopra indicati l'istanza deve essere completa. In particolare devono essere indicati il nome e il cognome dell'assistito, il numero del Registro Generale Tribunale assegnato al procedimento, l'organo giudicante, la data, il numero e il tenore della decisione.

L'Avvocato deve inoltre specificare quali attività ha in concreto svolto, elencando le relative voci della tariffa professionale. È preferibile, soprattutto quando è probabile che venga proposto appello, che siano inserite copie dei verbali d'udienza nelle quali è stata svolta l'attività difensiva.

Il Giudice richiederà in via informale, tramite la Cancelleria, anche a mezzo *fax*, di integrare le istanze che dovessero risultare in tutto o in parte prive della documentazione richiesta.

L'integrazione della documentazione o delle notizie dovrà essere fornita entro 60 giorni dalla comunicazione. In difetto l'istanza sarà rigettata e dovrà essere riproposta.

Il difensore redigerà l'istanza preferibilmente sui moduli allegati al presente protocollo.

19 – LIQUIDAZIONE ISTANZE

Gli uffici competenti provvederanno alla liquidazione delle istanze di Patrocinio a spese dello Stato, qualora non sia richiesta o avvenuta la liquidazione in udienza, nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre un mese dalla relativa richiesta. Il suddetto termine è a valere anche per le richieste di liquidazione formulate dai difensori d'ufficio dopo il tentativo ex lege di recupero forzoso delle competenze loro dovute per l'opera professionale espletata. Il difensore si impegna a fare indicare dal proprio assistito nell'istanza di ammissione l'elezione di domicilio presso il proprio studio professionale.

20 – POLIZIA DI UDIENZA

Ai giudizi si assiste in silenzio, senza manifestazioni di assenso o dissenso.

E' vietato l'uso dei telefoni cellulari che devono essere tenuti spenti o con disattivazione dell'avviso sonoro di chiamata. È vietata la ripresa, se non altrimenti autorizzata, dell'udienza.

Nelle adiacenze dell'aula di udienza, i presenti parlano a bassa voce ed evitano rumori molesti.

21 – UDIENZA PRELIMINARE E UDIENZA DI CONVALIDA: REGOLE SPECIFICHE

All'udienza preliminare si applicano, in quanto non incompatibili, le regole previste per l'udienza di trattazione dibattimentale; la trattazione di ciascun procedimento sarà fissata con un intervallo minimo tra l'una e l'altra di almeno 15 minuti.

Quanto alle richieste di applicazione pena ex art. 444 e segg. c.p.p., le parti, di regola e per quanto possibile, si accorderanno prima dell'apertura dell'udienza.

I difensori iscritti nelle liste dei difensori d'ufficio si impegnano a presenziare all'udienza di convalida per la quale siano stati incaricati dell'assistenza del detenuto o a garantire la presenza di un sostituto nominativamente indicato, salvo il caso di legittimo ed assoluto impedimento che deve essere comunicato al momento della notifica telefonica dell'avviso di fissazione dell'udienza di convalida.

Nel caso di assenza non giustificata del difensore, di fiducia o d'ufficio o del suo eventuale sostituto, il G.I.P. ne dà atto nel verbale di udienza che verrà trasmesso al Consiglio dell'Ordine.

Il G.U.P. segnala, altresì, al Consiglio dell'Ordine il nominativo del difensore d'ufficio che sia rimasto telefonicamente irreperibile per un tempo apprezzabile e non giustificato.

22 – APPLICAZIONE

Il presente protocollo si applicherà anche ai procedimenti dinanzi agli uffici del Giudice di Pace della circoscrizione del Tribunale di Sulmona.

23 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente protocollo entrerà in vigore la settimana successiva a quella della firma da parte di tutti gli organi deputati.

24 – COMMISSIONE PERMANENTE PER IL PROTOCOLLO DI UDIENZA

E' istituita una Commissione Permanente composta dal Presidente del Tribunale (o da un Giudice da lui delegato) dal Procuratore della Repubblica (o da un Sostituto da lui delegato) da un avvocato designato dal Consiglio dell'Ordine, da un Avvocato designato dalla Camera Penale, dal Dirigente della Cancelleria Penale (o da un suo delegato), dal Dirigente degli ufficiali giudiziari (o da un suo delegato), che si dovrà riunire trimestralmente, o su richiesta di almeno due dei suoi componenti, per verificare l'attuazione del presente Protocollo, raccogliere osservazioni o proposte di modifica. Le delibere della Commissione, la cui pubblicità sarà fatta osservare da tutti gli organi intervenuti, non abbisognano di alcuna ratifica ed entrano in vigore la settimana successiva.

Sono allegate le tabelle per la liquidazione delle competenze legali che costituiscono parte integrante del presente Protocollo, le quali saranno eventualmente oggetto di modifica e/o correzione in sede di Commissione su proposta del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati o della Camera Penale.

Come da revisione operata dalla Commissione all'uopo delegata in data 28 Maggio 2014.

Il Presidente del Tribunale — Dott. Giorgio Di Benedetto

Il Procuratore della Repubblica f.f. — Dott.ssa Aura Scarsella

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine — Avv. Gabriele Tedeschi

Il Presidente della Camera Penale — Avv. Uberto Di Pillo

CAMERA PENALE di SULMONA
Serafino Speranza

TABELLE DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DEI COMPENSI PROFESSIONALI AL DIFENSORE RIFERITE AI PARAMETRI PREVISTI DAL D.M. N.55/2014

TRIBUNALE MONOCRATICO	
Tribunale Monocratico – patteggiamento	900,00
Tribunale Monocratico – rito abbreviato	1.200,00
Tribunale Monocratico – rito abbreviato condizionato	1.920.00
Tribunale Monocratico – processo ordinario con 1 udienza	1.920,00
Tribunale Monocratico – processo ordinario con 2 udienze	2.070,00
Tribunale Monocratico – processo ordinario con 3 udienze	2.210,00
Tribunale Monocratico – processo ordinario con 4 udienze	2.360,00
Tribunale Monocratico – processo ordinario con 5 udienze	2.500,00

Il compenso relativo al giudizio penale innanzi al Tribunale Monocratico va aumentato di € 360,00 in ragione del riconoscimento del compenso per la fase introduttiva per il difensore della parte civile, ove ammessa la sua costituzione.
Parimenti va aumentato di € 360,00 il compenso al difensore che proponga appello avverso sentenza del Giudice di Pace.

TRIBUNALE COLLEGIALE	
Tribunale Collegiale – processo ordinario con 1 udienza	2.110,00
Tribunale Collegiale – processo ordinario con 2 udienze	2.290,00
Tribunale Collegiale – processo ordinario con 3 udienze	2.470,00
Tribunale Collegiale – processo ordinario con 4 udienze	2.650,00
Tribunale Collegiale – processo ordinario con 5 udienze	2.830,00

Il compenso relativo al giudizio penale innanzi al Tribunale Collegiale va aumentato di € 600,00 in ragione del riconoscimento del compenso per la fase introduttiva per il difensore della parte civile ove ammessa la sua costituzione.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE	
Giudice di Pace – processo ordinario con 1 udienza	1.140,00
Giudice di Pace – processo ordinario con 2 udienze	1.280,00
Giudice di Pace – processo ordinario con 3 udienze	1.430,00
Giudice di Pace – processo ordinario con 4 udienze	1.570,00
Giudice di Pace – processo ordinario con 5 udienze	1.720,00

Il compenso relativo al giudizio penale innanzi al Giudice di Pace va aumentato di € 300,00 in ragione del riconoscimento del compenso per la fase introduttiva per il difensore della parte civile ove ammessa la sua costituzione, o nel caso in cui il giudizio venga introdotto con ricorso immediato da parte del difensore della p.o..

G.U.P	
G.U.P. – Rito abbreviato	1.440,00
G.U.P. – Rito abbreviato condizionato	2.110,00
G.U.P. – Richiesta di patteggiamento	1.020,00
G.U.P. – udienza ordinaria rinvio a giudizio	720,00
G.U.P. – udienza ordinaria con sentenza di non luogo a procedere	1.440,00

Qualora, in casi relativi a reati di competenza collegiale, venga emessa sentenza di non luogo a procedere o il procedimento venga definito ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il compenso al difensore verrà aumentato del 20%.

G.I.P.	
G.I.P. istanza di opposizione a decreto penale con definizione con patteggiamento o giudizio abbreviato o oblazione	1.500,00
G.I.P. memoria ex art. 415-bis co.3 con interrogatorio	1.680,00
G.I.P. istanza di oblazione	800,00